

Assicurazione di veicoli a motore

Informazioni per la clientela ai sensi della LCA
e Condizioni generali di assicurazione (CGA)



Help Point
0800 80 80 80

Basta telefonare! Siamo sempre
a vostra disposizione.

Dall'estero
+41 44 628 98 98

Indice Art.	Pagina	Art.	Pagina
Informazioni per la clientela ai sensi della LCA	2	Assicurazione casco	
Condizioni generali di assicurazione (CGA) Edizione 01/2009	4	201 Estensione dell'assicurazione	10
		202 Eventi assicurati	10
		203 Prestazioni dell'assicurazione	12
		204 Esclusioni	13
Disposizioni comuni		Assicurazione infortuni	
1 Base del contratto	4	301 Persone assicurate	14
2 Oggetto dell'assicurazione	4	302 Definizione di infortunio	14
3 Validità temporale	4	303 Infortuni assicurati	14
4 Validità territoriale	4	304 Infortuni non assicurati	14
5 Modifica del rischio	4	305 Prestazioni dell'assicurazione	14
6 Pagamento del premio e adeguamento del contratto	4	306 Concorso di malattie	16
7 Rimborso del premio	5	307 Aggravamento del rischio	16
8 Determinazione del premio in base all'andamento dei sinistri	5	308 Computazione sulle pretese di responsabilità civile	16
9 Disdetta in caso di sinistro	6	Soccorso stradale	
10 Targhe trasferibili	6	401 Veicoli assicurati	16
11 Veicoli di riserva	6	402 Persone assicurate	16
12 Deposito delle targhe	6	403 Eventi assicurati	16
13 Franchigie	6	404 Prestazioni dell'assicurazione	16
14 Obblighi in caso di sinistro	7	405 Danni non assicurati	17
15 Determinazione dello stato dei fatti	7	406 Pretese nei confronti di terzi	17
16 Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali	8	407 Pretese nei confronti di altri contratti d'assicurazione/ convenzioni	17
17 Cessione dei diritti	8	Protezione giuridica	
18 Comunicazioni a Zurich	8	501 Persone assicurate	18
19 Indennizzo dei broker	8	502 Estensione dell'assicurazione	18
20 Luogo d'adempimento e foro	8	503 Casi giuridici non assicurati	18
21 Diritto applicabile	8	504 Prestazioni dell'assicurazione	19
Assicurazione responsabilità civile		505 Riduzioni delle prestazioni	19
101 Estensione dell'assicurazione	8	506 Definizione di caso giuridico	19
102 Persone assicurate	9	507 Procedura	19
103 Prestazioni dell'assicurazione	9	508 Divergenze di opinioni	20
104 Esclusioni e restrizioni dell'estensione dell'assicurazione	9	Responsabilità civile derivante dal trasporto di carichi pericolosi	
105 Regresso	9	601 Estensione dell'assicurazione	20
106 Rimborso della franchigia	10	Responsabilità civile da rischio di lavoro	
		701 Estensione dell'assicurazione	21
		Definizioni	22
		Panoramica dei prodotti	23
		Indice	24

In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità,
si riferisce ovviamente anche a quella femminile.

Gentile cliente,

L'assicurazione di veicoli a motori di Zurich le offre una copertura assicurativa individuale. La ringraziamo per l'interesse dimostrato nei confronti dei nostri servizi e per la fiducia accordataci. Per qualsiasi domanda rimaniamo a sua completa disposizione.

Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in maniera comprensibile e concisa, una panoramica sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). I diritti e i doveri delle parti contrattuali scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi applicabili, in particolare dalle disposizioni fissate dalla LCA.

Dopo l'accettazione della proposta/offerta, il contraente riceve una polizza che, corrisponde, in termini di contenuto, a quanto indicato nella proposta/offerta.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è la Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, qui di seguito denominata Zurich, con sede statutaria in Mythenquai 2, 8002 Zurigo. Zurich è una società anonima, ai sensi della legislazione svizzera. Per quanto riguarda l'assicurazione di protezione giuridica l'assicuratore è la Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA, di seguito Orion, con sede statutaria in Centralbahnstrasse 11, 4002 Basilea. Zurich e la Orion sono società anonime ai sensi della legislazione svizzera.

Quali sono i rischi assicurati e quale è la portata della protezione assicurativa?

I rischi assicurati e la portata della protezione assicurativa scaturiscono dalla proposta/offerta rispettivamente dalla polizza come pure dalle condizioni contrattuali.

A quanto ammonta il premio?

L'ammontare del premio dipende dai relativi rischi assicurati e dalla copertura assicurativa desiderata. In caso di pagamento rateale, può essere imposta una tassa aggiuntiva. Tutti i dati relativi al premio e a eventuali tasse sono contenuti nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza stessa.

In quali casi si ha diritto ad un rimborso dei premi?

Se il premio è stato versato in anticipo per una determinata durata dell'assicurazione e il contratto viene sciolto prima della scadenza di tale durata, Zurich rimborsa il premio relativo al periodo assicurativo non ancora trascorso.

Il premio è tuttavia dovuto per intero a Zurich nel caso in cui:

- l'assicuratore ha fornito la prestazione assicurativa in seguito al venir meno del rischio;
- l'assicuratore ha versato la prestazione assicurativa per un danno parziale ed il contraente disdice il contratto durante l'anno successivo alla sua conclusione.

A quali altri doveri deve adempiere il contraente?

- **Cambiamenti del rischio:** se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, occorre avvisare immediatamente per iscritto Zurich.
- **Accertamento dei fatti:** in caso di chiarimenti relativi al contratto di assicurazione, quali ad esempio violazione dell'obbligo di dichiarazione, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc., il contraente è tenuto a collaborare con Zurich risp. Orion e a fornirle qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiedere queste ultime a terzi all'attenzione di Zurich risp. Orion nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire a Zurich risp. Orion i relativi dati, documenti ecc. Zurich risp. Orion è inoltre autorizzata ad effettuare autonomamente chiarimenti in merito.
- **Sinistro:** il sinistro va notificato immediatamente a Zurich.

L'elenco di cui sopra contiene solo i doveri più ricorrenti. Gli altri doveri scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Quando inizia l'assicurazione?

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta/offerta o nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione, Zurich accorda fino all'invio della polizza una copertura assicurativa in base a quanto stabilito per legge o ai sensi delle condizioni contrattuali.

Quando Zurich può adeguare il contratto d'assicurazione?

Se cambiano i premi di base, le spese o le condizioni di assicurazione (ad es. i sistemi dei gradi di premio, le regolamentazioni relative alla franchigia o le coperture) Zurich può richiedere l'adeguamento del contratto con effetto dal successivo anno assicurativo.

Quando si estingue il contratto?

- Il contraente può sciogliere il contratto inviando una disdetta:
- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo, se perviene a Zurich al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente automaticamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;
 - dopo ogni sinistro per il quale si deve versare un'indennità, al più tardi 14 giorni dopo aver preso atto del pagamento da parte di Zurich;
 - se Zurich modifica i premi di base ai sensi dell'art. 6.5 delle CGA o le condizioni di assicurazione. In questo caso, la disdetta deve pervenire a Zurich al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo;
 - se Zurich dovesse aver violato l'obbligo d'informazione previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 3 LCA. Il diritto di disdetta si estingue dopo 4 settimane da quando il contraente è venuto a conoscenza della violazione, ma in ogni caso trascorso un anno da una simile violazione.

Zurich può sciogliere il contratto inviando una disdetta:

- al più tardi tre mesi prima della scadenza del contratto oppure, se così è stato concordato, tre mesi prima della scadenza dell'anno d'assicurazione. La disdetta è considerata avvenuta per tempo, se perviene al contraente al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di tre mesi. Se il contratto non viene disdetto, esso si rinnova tacitamente automaticamente di un altro anno. I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono automaticamente il giorno fissato nella proposta/offerta rispettivamente nella polizza;
- dopo ogni sinistro per il quale è prevista l'erogazione di una prestazione, se la disdetta viene effettuata al più tardi con il versamento della prestazione;
- se fatti importanti concernenti il rischio vengono taciuti o comunicati in modo inesatto (reticenza).

Zurich può recedere dal contratto se:

- il contraente è in ritardo con il pagamento del premio, è stato messo in mora di effettuare il versamento e Zurich rinuncia a richiedere il premio dovuto;
- il contraente viene meno al suo obbligo di collaborazione per la determinazione della fattispecie. Zurich è autorizzata a recedere con effetto retroattivo dal contratto di assicurazione entro due settimane dalla scadenza del termine suppletivo di quattro settimane che va fissato per iscritto;
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

L'elenco menziona solo i casi più frequenti che possono portare alla fine del contratto. Gli altri casi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

Come avviene il trattamento dei dati da parte di Zurich risp. Orion?

Zurich risp. Orion elabora i dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dal disbrigo del contratto e li utilizza in particolare per la determinazione del premio, l'apprezzamento del rischio, la trattazione di casi assicurativi, le valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi in forma fisica o elettronica. Zurich può, nella misura necessaria, trasmettere i dati per l'elaborazione a terzi partecipanti al disbrigo del contratto, sia in Svizzera sia all'estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori, nonché alle compagnie svizzere e straniere appartenenti al gruppo Zurich Financial Services SA (ZFS). Per contrastare gli abusi nell'ambito delle assicurazioni di veicoli a motore, i dati di sinistro inerenti gli autoveicoli possono essere trasmessi alla SVV Solution SA (un'affiliata dell'Associazione Svizzera di Assicurazioni) per la registrazione nella raccolta dati elettronici CarClaims-Info. Inoltre, Zurich risp. Orion può richiedere informazioni utili presso uffici amministrativi e altri terzi, in particolare sull'andamento dei sinistri. Tale autorizzazione vale indipendentemente dal fatto che il contratto venga stipulato o meno. Il contraente ha il diritto di richiedere a Zurich risp. Orion le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano personalmente.

Disposizioni comuni

Art. 1 Basi del contratto

1.1

L'assicurazione si basa sulle dichiarazioni da lei fatte in qualità di contraente (proponente) nella proposta.

1.2

I diritti e gli obblighi delle parti contraenti sono stabiliti nella polizza, nelle condizioni generali di assicurazione e nelle eventuali condizioni particolari.

Art. 2 Oggetto dell'assicurazione

A seconda di quanto convenuto, l'assicurazione per il veicolo dichiarato si estende a:



- assicurazione responsabilità civile
- assicurazione casco
- assicurazione infortuni
- soccorso stradale
- assicurazione protezione giuridica

Le assicurazioni da lei effettivamente stipulate sono elencate nella polizza. A pagina 23 troverà una panoramica dei prodotti.

Art. 3 Validità temporale

L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella polizza. Se è stato consegnato un attestato di assicurazione, Zurich accorda una copertura assicurativa provvisoria per danni di

- responsabilità civile nell'ambito della somma di garanzia minima prevista dalla legge,
- casco conformemente alle coperture figuranti sulla proposta. Il risarcimento ammonta tuttavia al massimo a CHF 60.000.– per i motoveicoli e al massimo a CHF 150.000.– per tutti gli altri veicoli a motore.

Zurich ha però il diritto di rifiutare la proposta fino alla consegna della polizza. Se essa fa uso di questo diritto, la sua garanzia cessa 3 giorni dopo averle trasmesso la dichiarazione di rifiuto. Il premio pro rata fino alla cessazione della garanzia è dovuto a Zurich.

L'assicurazione vale per i danni o per i casi giuridici che sopravvengono nel corso della durata del contratto. Per quanto riguarda l'assicurazione di protezione giuridica, il bisogno di protezione giuridica (evento determinante) si deve realizzare ugualmente nel corso della durata contrattuale.

Se il contratto non viene disdetto almeno 3 mesi prima della sua scadenza, esso si rinnova tacitamente di anno in anno. La disdetta è considerata tempestiva, se essa perviene a Zurich rispettivamente a lei al più tardi il giorno che precede l'inizio del termine dei 3 mesi. Se il contratto è stato concluso per una durata inferiore a un anno, esso si estingue automaticamente il giorno indicato nella polizza.

Art. 4 Validità territoriale

L'assicurazione ha validità per i danni sopravvenuti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, negli Stati europei come pure negli Stati costieri e insulari del mare Mediterraneo. In caso di trasporto marittimo, la copertura non viene interrotta, purché il luogo d'imbarco e di sbarco si trovino entro i limiti della validità territoriale.

Tuttavia nei seguenti stati le assicurazioni non hanno validità: Bielorussia, Moldavia, Ucraina, Federazione Russa, Georgia, Armenia, Azerbaigian e Kazakistan.

L'assicurazione cessa di aver validità, nel caso in cui il detentore trasferisca il suo domicilio dalla Svizzera all'estero (eccettuato il Principato del Liechtenstein), al più presto a decorrere dal giorno del deposito delle targhe svizzere o del Liechtenstein, al più tardi alla fine dell'anno assicurativo in cui ha luogo il trasferimento oppure non appena il veicolo assicurato è stato immatricolato all'estero.

Art. 5 Modifica del rischio

Se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante, dichiarato nella proposta, subisce una modifica che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, lei deve darne subito avviso per iscritto a Zurich. L'assicurazione si estende a un tale aggravamento del rischio solo se Zurich non disdice il contratto entro 14 giorni dal ricevimento dell'avviso.

Se lei trasalca la comunicazione concernente l'aggravamento del rischio, Zurich non è vincolata per l'avvenire al contratto.

In caso di diminuzione del rischio, Zurich riduce proporzionalmente il premio con effetto dall'anno di assicurazione seguente.

Art. 6 Pagamento del premio e adeguamento del contratto

6.1 Primo premio

Il primo premio è esigibile all'allestimento dell'attestato di assicurazione o, se la responsabilità civile non è assicurata, alla consegna della polizza.

6.2 Saldi

Le parti contraenti rinunciano alla richiesta di pagamento di saldi derivanti da note di premio con importi inferiori a 5 franchi.

6.3 Pagamento rateale

Se è convenuto il pagamento rateale del premio, devono essere pagate le relative spese; il pagamento delle rate non ancora scadute s'intende differito. La tassa addebitata in caso di pagamento rateale è esclusa dal premio. L'art. 6.5 seguente non si applica pertanto a un'eventuale modifica di questa tassa. Zurich è autorizzata ad adeguare questa tassa alla scadenza principale. Lei ha il diritto di modificare la modalità di pagamento a seconda delle sue preferenze. Per essere valida la relativa notifica deve pervenire a Zurich al più tardi alla data di scadenza del rispettivo premio.

6.4 Caratteristiche di tariffazione

I premi di base poggiano sulle caratteristiche di tariffazione che equivalgono ai dati relativi al/ai conducente/i e al/ai veicolo/i nonché all'indirizzo del luogo contenuti nella polizza. Se una di queste caratteristiche subisce un mutamento, è tenuto a comunicarlo immediatamente a Zurich. Essa ha di conseguenza il diritto di adattare il suo contratto alle modificate caratteristiche.

6.5 Modifiche contrattuali

Se i premi di base aumentano – l'aumento tuttavia non è dovuto alle caratteristiche menzionate nel capoverso precedente – o se cambiano le condizioni di assicurazione (ad es. i sistemi dei gradi di premio, la somma di assicurazione, le regolamentazioni relative alla franchigia o le coperture) Zurich può richiedere l'adeguamento del contratto con effetto dal successivo anno assicurativo. A questo scopo, essa deve comunicare le nuove disposizioni del contratto al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno di assicurazione. Lei ha poi il diritto di disdire il contratto riguardo alla parte colpita dal cambiamento o nel suo insieme per la fine dell'anno assicurativo in corso. Per essere valevole la disdetta deve pervenire a Zurich al più tardi l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione. Se lei traslascia la disdetta, ciò vale come consenso all'adattamento del contratto.

Art. 7

Rimborso del premio

Se il premio è stato pagato in anticipo per un determinato periodo di assicurazione, e se il contratto viene annullato prima della scadenza di questo periodo, Zurich le rimborsa il premio per il periodo di assicurazione non decorso e rinuncia alla richiesta di eventuali pagamenti rateali scaduti.

Tale regolamentazione non è valida – se il contratto è stato rescisso in seguito ad annullamento del rischio (caso di danno totale),
– se in caso di danno parziale lei disdice il contratto entro un anno dalla stipulazione dello stesso.

Art. 8

Determinazione del premio in base all'andamento dei sinistri

8.1 Sistemi dei gradi di premio

L'assicurazione responsabilità civile e l'assicurazione casco collisione rientrano nel sistema N oppure, qualora sia stipulata la protezione del bonus, nel sistema G (vedi tabella che segue) o nel sistema Z.

Grado di premio	% del premio di base Sistema N e G
1	30
2	35
3	39
4	43
5	47
6	51
7	55
8	60
9	65
10	70
11	75
12	80
13	90
14	100
15	110
16	120
17	130
18	140
19	150

Sistema Z: indipendentemente dall'andamento dei sinistri il premio ammonta sempre al 100%.

Il rispettivo sistema, il premio di base e il grado di premio preso in considerazione all'inizio dell'assicurazione vengono indicati nella polizza. Per i successivi anni assicurativi il premio si calcola in base all'andamento dei sinistri per i sistemi N e G, mentre per il sistema Z il premio non dipende dall'andamento dei sinistri. Di conseguenza le disposizioni che seguono non hanno alcuna validità per il sistema Z.

8.2 Periodo di osservazione

Il periodo di osservazione è di 12 mesi e termina 3 mesi prima della scadenza del premio annuo.

8.3 Modifica del grado di premio

Se nel periodo di osservazione in cui l'assicurazione è stata in vigore non si è

verificato alcun sinistro per il quale Zurich debba pagare o riservare un'indennità (le spese proprie di Zurich non vengono considerate) il premio per il successivo anno di assicurazione per la rispettiva parte di assicurazione si calcola secondo il prossimo grado di premio inferiore, a meno che lei non abbia già raggiunto il grado più basso della scala.

D'altra parte nel **sistema N** ogni sinistro che ha per conseguenza un'indennità o una riserva, causa nel successivo anno assicurativo un aumento di 4 gradi di premio, tuttavia al massimo fino al grado di premio 19.

Nel **sistema G** al verificarsi del primo sinistro che ha per conseguenza un'indennità o una riserva il grado rimane invariato per il successivo anno assicurativo. Solo il 2° sinistro nello stesso periodo di osservazione causa nel successivo anno assicurativo un aumento di 4 gradi di premio, tuttavia al massimo fino al grado di premio 19.

8.4 Nessuna modifica del grado di premio

Se il sinistro resta senza seguito per Zurich, esso viene considerato non avvenuto e il grado di premio viene conformemente rettificato.

Si tiene conto dei sinistri che si verificano nel periodo compreso fra l'allestimento della proposta e l'inizio dell'assicurazione mediante rettifica successiva del grado di premio.

Non si tiene conto dei sinistri

- per i quali si deve versare un'indennità, quantunque nessuna colpa sia imputabile a una persona assicurata (responsabilità causale pura),
- in caso di corse illecite, allorché nessuna colpa è imputabile al detentore per la sottrazione del veicolo,
- le cui cause lei stesso prende a suo carico, purché lei rimborsi a Zurich l'importo della sua indennità entro 30 giorni dopo aver avuto conoscenza della liquidazione,
- i sinistri originati da collisione per i quali la persona assicurata non ha nessuna colpa e per i quali il valore di sostituzione viene interamente indennizzato dalla controparte coinvolta nella collisione o dal suo assicuratore della responsabilità civile e per i quali la prestazione fornita dalla presente polizza è limitata alla differenza

fra il risarcimento al valore di sostituzione e quello al valore venale maggiorato (conformemente alla tabella delle indennità di cui all'art. 203.2).

In caso di cambiamento del conducente abituale, Zurich fissa di nuovo per questo termine il grado di premio del contratto.

Art. 9 **Disdetta in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro, per il quale devesi pagare un'indennità, Zurich ha la facoltà di disdire il contratto al più tardi al momento del pagamento dell'indennità (ad es. prima dell'evasione del caso da parte di Orion), e lei al più tardi 14 giorni dopo che ha avuto conoscenza del pagamento (o dell'evasione del caso da parte di Orion).

Se il contratto viene disdetto, la copertura si estingue 14 giorni dopo la ricezione della disdetta.

Art. 10 **Targhe trasferibili**

Se l'assicurazione è conclusa per veicoli circolanti con targhe trasferibili, essa vale

10.1
nella sua totalità per il veicolo munito regolarmente di targhe;

10.2
per gli altri veicoli non muniti di queste targhe, solo se il danno non è avvenuto su una strada pubblica.

10.3
Se i veicoli vengono utilizzati contemporaneamente su strade pubbliche e in questa occasione si verifica un sinistro, per il quale Zurich deve intervenire in virtù dell'assicurazione responsabilità civile, Zurich ha il diritto di regresso verso di lei e l'assicurato. Per tutti gli altri danni non sussiste copertura.

10.4
Qualora per i veicoli circolanti con targhe trasferibili vengano applicati gradi di premio differenti, questi sono vincolati al rispettivo veicolo. Se un veicolo viene sostituito, il veicolo subentrante ne assume il grado di premio.

Art. 11 **Veicoli di riserva**

Se il detentore utilizza, con l'autorizzazione dell'autorità competente al posto del veicolo designato nella polizza e con le stesse targhe, un veicolo di riserva, le assicurazioni responsabilità civile, infortuni, protezione giuridica e il soccorso stradale valgono esclusivamente per il veicolo di riserva. L'assicurazione casco ha validità per un veicolo di riserva della medesima categoria e copre i danni di tale veicolo, ad eccezione dei danni causati da collisione (art. 202.1).

Se il permesso dell'autorità per l'uso del veicolo di riserva non è stato rilasciato, cade ogni obbligo di risarcimento di Zurich risp. Orion verso l'assicurato.

Quando il veicolo sostituito viene rimesso in circolazione con le sue targhe o il veicolo di riserva non viene più utilizzato dal detentore, le assicurazioni per il veicolo di riserva cessano.

Art. 12 **Deposito delle targhe**

Se le targhe del veicolo assicurato vengono depositate presso l'autorità competente, l'assicurazione viene sospesa nella misura seguente fino alla reimmatricolazione del veicolo assicurato:

per la durata della sospensione, al massimo però per 12 mesi, la copertura delle assicurazioni casco e responsabilità civile resta invariata. I danni dovuti a collisione nonché i danni da responsabilità civile sono coperti solo a condizione che non si verifichino su una strada pubblica. L'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione di protezione giuridica nonché il soccorso stradale vengono sospese interamente.

Alla rimessa in vigore dell'assicurazione Zurich concede un ribasso di sospensione nella misura del premio relativo al periodo di sospensione.

Art. 13 **Franchigie**

Nella polizza trova elencati gli eventi per i quali è prevista una franchigia.

La franchigia convenuta è valevole per sinistro.

13.1 Responsabilità civile e collisione Cerchia di conducenti

Se al momento del sinistro il conducente si rivela più giovane dei conducenti dichiarati nella proposta (conducente abituale o altri conducenti) e non ha ancora compiuto 25 anni, la franchigia concordata per danni dovuti a collisione e per danni da responsabilità civile è maggiorata di CHF 500.

13.2 Responsabilità civile

13.2.1

La franchigia concordata per **giovani conducenti** viene applicata, se al momento del sinistro il conducente del veicolo non ha ancora compiuto i 25 anni.

13.2.2

La franchigia concordata per **altri conducenti** viene applicata, se al momento del sinistro il conducente ha compiuto i 25 anni di vita.

13.2.3

La franchigia non viene applicata, se è stata versata un'indennità, quantunque nessuna colpa sia imputabile a una persona assicurata (responsabilità causale pura), e per danni che si verificano

- in caso di corse illecite, allorché nessuna colpa è imputabile al detentore per la sottrazione del veicolo,
- durante lezioni di guida impartite da un maestro conducente autorizzato,
- durante l'esame di guida ufficiale.

13.3 Casco

13.3.1 Effetti di viaggio e equipaggiamento di protezione

Per gli effetti di viaggio e l'equipaggiamento di protezione in genere non si applica alcuna franchigia.

13.3.2 Veicolo trattore e rimorchio

Se il veicolo trattore e il suo rimorchio sono assicurati presso Zurich e se, in uno stesso sinistro, vengono danneggiati entrambi i veicoli, lei deve sopportare una sola franchigia. Se le franchigie non sono identiche, viene applicata quella più elevata.

Art. 14**Obblighi in caso di sinistro****14.1 Obbligo di notifica immediata**

L'assicurato ha l'obbligo di annunciare immediatamente il sinistro a Zurich, se le conseguenze dell'evento potrebbero concernere probabilmente l'assicurazione.

Il sinistro può essere comunicato per iscritto mediante il formulario di dichiarazione di sinistro oppure telefonicamente. Zurich risp. Orion ha il diritto di richiedere, per i sinistri già denunciati telefonicamente, la compilazione di una dichiarazione di sinistro.

In caso di decesso Zurich deve essere avvertita quanto prima (se del caso per telefono, mail o fax), affinché essa possa, qualora lo ritenga necessario, far procedere a sue spese a un'autopsia prima della sepoltura.

14.2 Nell'assicurazione responsabilità civile

L'assicurato ha l'obbligo di annunciare il sinistro a Zurich, se in relazione a un tale sinistro vengono avanzate verso di lui pretese di risarcimento per via giudiziale o extragiudiziale oppure quando viene iniziata contro di lui una procedura penale o gli viene inflitta una multa.

Zurich conduce a sua scelta come rappresentante dell'assicurato o in proprio nome le trattative con il danneggiato. In caso di sinistri sopravvenuti all'estero, Zurich è autorizzata a incaricare della liquidazione delle pretese del danneggiato le autorità competenti a norma della «carta verde» o, in sua vece, di una convenzione internazionale e di leggi straniere sull'obbligatorietà dell'assicurazione. La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte di Zurich è in tutti i casi impegnativa per l'assicurato.

L'assicurato è obbligato a sostenere Zurich nella constatazione dei fatti e ad astenersi da ogni arbitraria presa di posizione nei confronti delle pretese del danneggiato (buona fede contrattuale). Specialmente egli non deve né ricorrere domande d'indennità, né fare pagamenti al danneggiato; inoltre egli deve lasciare a Zurich lo svolgimento di una procedura civile.

14.3 Nell'assicurazione casco

A Zurich va inoltre offerta la possibilità di ispezionare il veicolo danneggiato prima e dopo che questo venga riparato. In caso contrario, Zurich può decurtare le prestazioni o non fornirle affatto.

14.3.1

Se è stipulata **Help Point PLUS** è tenuto a notificare telefonicamente l'evento casco o a contattare uno dei nostri Help Point, affinché Zurich possa organizzare la liquidazione del sinistro e provvedere a far effettuare la riparazione presso un'officina indicata da Zurich. In caso di violazione di questa disposizione, la franchigia convenuta per gli eventi casco assicurati aumenta di CHF 500.–. L'art. 16 delle CGA resta espressamente riservato.

14.3.2

Lei è inoltre obbligato ad avvertire immediatamente la polizia e, su richiesta di Zurich, a sporgere denuncia contro il ladro

- in caso di furto di **effetti di viaggio o equipaggiamento di protezione** assicurati. Se cose rubate vengono in seguito ritrovate, l'indennità deve essere restituita deducendo il bonifico per un eventuale minore valore, oppure le cose devono essere messe a disposizione di Zurich;

- in caso di **furto del veicolo**. Se un veicolo scomparso viene ritrovato entro 30 giorni dalla notifica del furto a Zurich, lei è obbligato a riprenderlo, dopo aver fatto eseguire le eventuali riparazioni a spese di Zurich.

In caso di **danni di parcheggio** l'obbligo di prestazione da parte di Zurich sussiste solo se lei ha provveduto a sporgere denuncia contro ignoti e al relativo sopralluogo da parte della polizia. O se il danno di parcheggio è stato rilevato da un esperto di veicoli di Zurich.

In caso di **danni causati da animali** lei o il conducente inoltre deve subito aver cura che organi statali, come polizia, guardiacaccia ecc., stendano un protocollo sulle circostanze dell'infortunio, o che il detentore dell'animale confermi l'accaduto. In caso di omissione, Zurich indennizza il danno solo se lei ha assicurato collisione e solo nel rispetto delle condizioni lì valide.

14.4 Nell'assicurazione infortuni

Dopo l'infortunio bisogna rivolgersi il più rapidamente possibile a un medico patentato e provvedere che vengano prodigate le cure necessarie. Inoltre la persona assicurata o l'avente diritto deve prendere ogni misura utile a chiarire le circostanze dell'infortunio e le sue conseguenze; la persona assicurata deve in particolare liberare i medici curanti dal segreto professionale verso Zurich e autorizzare i medici incaricati da quest'ultima a esaminarlo; in caso di decesso, i superstiti che hanno qualità di aventi diritto devono dare il loro consenso all'autopsia, qualora il decesso potesse avere anche altre cause estranee all'infortunio.

14.5 Nel soccorso stradale

In caso di necessità o al sorgere di sinistri va informata Zurich.

Se nelle situazioni d'emergenza anche una sola misura d'emergenza non è stata organizzata, ordinata o eseguita da Zurich, l'indennizzo per tutte le prestazioni assieme è limitato a CHF 300.–.

Art. 15**Determinazione dello stato dei fatti**

La persona soggetta all'obbligo di notifica è tenuta a collaborare nell'ambito dei chiarimenti relativi al contratto di assicurazione, come ad es. violazione dell'obbligo di notifica, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc. e a fornire a Zurich risp. Orion qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiederle a terzi all'attenzione di Zurich risp. Orion nonché ad autorizzare terzi per iscritto a fornire a Zurich risp. Orion i relativi dati, documenti ecc. Zurich risp. Orion è autorizzata ad effettuare autonomamente chiarimenti in merito. Se la persona soggetta all'obbligo di notifica non adempie a tale obbligo, Zurich risp. Orion è autorizzata a rescindere con effetto retroattivo dal contratto di assicurazione o può rifiutare il sinistro entro due settimane dopo la scadenza del termine suppletivo, che è fissato per iscritto a quattro settimane.

Lo stesso obbligo vale per il contraente, gli assicurati e gli aventi economicamente diritto nonché per i loro sostituti, a condizione che non corrispondano alla persona soggetta all'obbligo di notifica.

Art. 16 **Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali**

In caso di violazione degli obblighi imposti a lei o ad altri assicurati, cade ogni obbligo di risarcimento di Zurich risp. Orion. Lei o altri assicurati non incorrono nella sanzione quando risulta dalle circostanze che la mancanza non è imputabile a colpa. L'insolvibilità del debitore non scusa l'omesso pagamento del premio.

Art. 17 **Cessione di diritti**

Senza il consenso espresso di Zurich i diritti alle prestazioni assicurate non possono essere né ceduti, né costituiti in pegno prima di essere stati definitivamente fissati.

Art. 18 **Comunicazioni a Zurich**

Tutte le comunicazioni devono essere trasmesse all'agenzia indicata sull'ultima polizza o nota di premio oppure a Zurigo Compagnia di Assicurazioni SA, casella postale, 8085 Zurigo.

Art. 19 **Indennizzo dei broker**

Valgono inoltre le disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione e, per quanto concerne l'assicurazione responsabilità civile, della legislazione.

Art. 20 **Luogo d'adempimento e foro**

Gli obblighi derivanti dalla presente assicurazione sono da adempiere in Svizzera e in valuta svizzera.

In caso di controversie risultanti dal presente contratto, il contraente o l'avente diritto può scegliere come foro competente:

- Zurigo o Basilea;
- la sede della succursale di Zurich che, in virtù del presente contratto, risulta oggettivamente connessa;
- il domicilio o la sede del contraente o dell'avente diritto in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, ma non altrove.

Art. 21 **Diritto applicabile**

Valgono inoltre le disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione e, per quanto concerne l'assicurazione responsabilità civile, della legislazione sulla circolazione stradale.

§

Assicurazione responsabilità civile

Art. 101 **Estensione dell'assicurazione**

101.1 Danni assicurati

Zurich copre le pretese di risarcimento formulate contro le persone assicurate in virtù di disposizioni legali sulla responsabilità civile in seguito a

- decesso o ferimento di persone (lesioni corporali),
- distruzione o danneggiamento di cose (danni materiali).

101.2 Causa del danno

Sono assicurati le lesioni corporali e i danni materiali che sopravvengono

- in seguito all'esercizio del veicolo a motore designato nella polizza e dei rimorchi tirati o veicoli rimorchiati dallo stesso,
- quando un infortunio della circolazione è cagionato da questi veicoli allorché non sono in esercizio,
- conseguenti all'assistenza prestata per infortuni in cui questi veicoli sono coinvolti.

È pure assicurata la responsabilità civile delle persone assicurate per rimorchi sganciati ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli.

Zurich copre inoltre le pretese di risarcimento formulate contro le persone assicurate in caso di infortuni che si producono nello scendere dal veicolo o nel salirvi, nell'aprire o nel chiudere le porte del veicolo, il cofano, il tetto scorrevole o il baule nonché nell'agganciare o sganciare un rimorchio o un veicolo rimorchiato.

101.3 Spese di prevenzione di sinistro

Se in seguito ad un evento imprevisto risulta imminente un danno assicurato, l'assicurazione si estende anche alle spese che sono a carico di una persona assicurata e che derivano dai provvedimenti adeguati presi per scongiurare tale pericolo.

101.4 Assicurazioni complementari

Se convenuta nella polizza sussiste inoltre la seguente copertura assicurativa:

101.4.1 Copertura per colpa grave

Zurich rinuncia al diritto di regresso che le spetta in base all'art. 65 cpv. 3 della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) nei suoi confronti o nei confronti dell'assicurato per un sinistro cagionato da colpa grave ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 e 3 della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Sono esclusi i casi in cui il conducente ha cagionato il sinistro sotto l'influsso di alcol, droghe o per abuso di medicinali. Sono equiparati a questi casi i sinistri causati intenzionalmente o con dolo eventuale.

Art. 102

Persone assicurate

Sono assicurati il detentore e le persone per le quali egli è responsabile conformemente alla legislazione sulla circolazione stradale.

Art. 103

Prestazioni dell'assicurazione

103.1 Principio

Zurich paga le richieste legittime e la tutela da quelle ingiustificate.

Le prestazioni sono limitate a CHF 100 milioni, compresi eventuali interessi, spese di avvocato e spese giudiziarie – lasciando impregiudicati i diritti del danneggiato.

103.2 Limitazioni

Le prestazioni per lesioni corporali e danni materiali causati da incendio, esplosione o energia nucleare – con riserva dell'art. 104.4 – come pure per le spese di prevenzione di sinistro sono limitate a un totale di CHF 5 milioni per sinistro.

Dove la legislazione svizzera sulla circolazione stradale prescrive una garanzia più elevata, è determinante quest'ultima e vale nel senso menzionato contemporaneamente come massima prestazione di Zurich.

Art. 104

Esclusioni e restrizioni dell'estensione dell'assicurazione

Non sono assicurate le pretese per i sinistri elencati all'art. 104.1–104.8:

104.1 Danni materiali di persone

pretese per danni materiali del detentore, del suo coniuge o del partner registrato, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente e, se vivono in comunione domestica con lui, dei suoi fratelli e sorelle;

104.2 Danni materiali al veicolo

pretese per danni al veicolo assicurato, rimorchio, come pure per danni a cose fissate a questi veicoli o da essi trasportate, ad eccezione di quelle che il danneggiato porta con sé, in particolare bagagli e simili;

104.3 Rally e competizioni simili

pretese di danneggiati derivanti da sinistri che accadono in occasione di corse, rallies e competizioni simili nonché in caso di utilizzo del veicolo su percorsi di gara compresi i relativi tratti secondari. Per manifestazioni di questo genere in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, le pretese di terzi secondo l'art. 72, capoverso 4 della legge sulla circolazione stradale sono (LCStr) però solo escluse, se per la rispettiva competizione esiste l'assicurazione prescritta dalla legge;

104.4 Energia nucleare

pretese derivanti da sinistri alle quali viene risposto secondo la legislazione sull'energia nucleare;

Le seguenti restrizioni, di cui all'art. 104.5–104.8, non possono essere opposte al danneggiato, a meno che le prescrizioni legali non permettano queste restrizioni.

104.5 Corse non consentite

la responsabilità civile del conducente del veicolo che non possiede la necessaria licenza di condurre prescritta dalla legge (o la licenza per allievo conducente nel caso dei motoveicoli) e del conducente con licenza per allievo conducente che si esercita alla guida senza essere accompagnato conformemente alle prescrizioni legali, o che trasporta persone contrariamente alle disposizioni legali; inoltre la responsabilità civile di persone che mettono il veicolo assicurato a disposizione di un tale condu-

cente, quantunque esse sappiano o, prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, avrebbero dovuto sapere che egli non possiede la licenza richiesta o che si esercita alla guida senza l'accompagnamento prescritto oppure se trasporta persone contrariamente alle prescrizioni legali;

104.6 Corse illecite

per corse illecite: la responsabilità civile di persone che hanno sottratto il veicolo assicurato per farne uso, e quella del conducente che all'inizio della corsa sapeva o, prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, avrebbe dovuto sapere che il veicolo era stato sottratto per farne uso;

104.7 Corse non approvate

la responsabilità civile per corse non approvate dalle autorità e la responsabilità civile di persone che hanno utilizzato il veicolo a loro affidato per corse a cui non erano autorizzate;

104.8 Uso speciale

Solo in base a convenzione particolare i danni da responsabilità civile sono coperti:

- dall'uso del veicolo per il trasporto professionale di persone,
- dal noleggio professionale a persone che li conducono personalmente,
- dall'impiego professionale come veicolo di scuola guida.

Art. 105

Regresso

Fino all'importo delle sue prestazioni, comprese le spese di avvocato e spese giudiziarie da essa pagate, Zurich ha il diritto di regresso verso di lei e l'assicurato, a condizione che per motivi legali o contrattuali abbia il diritto di rifiutare o ridurre le sue prestazioni. Come ad es. in caso di restrizione dell'estensione assicurativa secondo gli articoli 104.5–104.8, di uso contemporaneo su strade aperte alla circolazione pubblica di veicoli assicurati con targhe trasferibili, di uso abusivo o contrario alla legge del veicolo o delle targhe, d'infrazione agli obblighi contrattuali in occasione di sinistro o per aver causato il sinistro con colpa grave.

Zurich ha pure il diritto di regresso verso di lei e l'assicurato quando essa, sulla base della «carta verde» o, in sua vece,

di una convenzione internazionale e di leggi straniere sull'obbligatorietà dell'assicurazione deve ancora pagare delle indennità dopo la cessazione dell'assicurazione.



Assicurazione casco

Art. 106

Rimborso della franchigia

Se è stata convenuta una franchigia a suo carico e Zurich ha liquidato direttamente pretese del danneggiato, lei è obbligato – con riserva dell'art. 13.2.3 qui sotto – a rimborsarle a prima richiesta l'indennità versata fino all'importo della franchigia convenuta, poco importa chi guidava il veicolo al momento del sinistro. Se lei non adempie il suo obbligo di pagamento entro 4 settimane dalla relativa comunicazione di Zurich, lei viene invitato per iscritto, sotto comminatoria delle conseguenze in caso di omissione, ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se la diffida resta senza successo, il contratto si estingue nel suo insieme dopo che è trascorso il termine di diffida. La riscossione della franchigia e delle relative spese nonché la rivedicazione di ulteriori danni restano però riservate.

Art. 201

Estensione dell'assicurazione

201.1 Veicolo

Sono assicurati i danni che il veicolo dichiarato come pure i pezzi di ricambio, gli accessori e gli attrezzi di bordo prodotti in serie subiscono indipendentemente dalla sua volontà o dalla volontà del conducente.

I rimorchi sono assicurati solo in base ad accordi particolari.

201.2 Accessori

201.2.1

Per le automobili, gli autoveicoli e i motoveicoli gli equipaggiamenti e gli accessori che non fanno parte del normale equipaggiamento di serie, e per cui è da pagarsi un sovrapprezzo, sono compresi nell'assicurazione senza convenzione speciale complessivamente fino ad un valore massimo uguale al 10% del prezzo di catalogo del veicolo dichiarato.

201.2.2

Per tutti gli **altri veicoli** gli equipaggiamenti complementari e straordinari sono assicurati solo nella misura in cui nella proposta figurano al valore a nuovo. Se questo valore e/o il prezzo di catalogo sono stati dichiarati troppo bassi, sarà effettuata una riduzione proporzionale delle prestazioni d'assicurazione.

201.2.3

Non sono assicurati

- Accessori e apparecchi (ad es. telefoni, apparecchi di navigazione, lettori MP3 ecc.), supporti di suoni, di immagini e di dati che possono essere utilizzati anche separatamente dal veicolo;
- L'equipaggiamento di protezione ai sensi dell'art. 202.3.7.

Art. 202

Eventi assicurati

Gli eventi elencati in seguito sono assicurati solo se elencati nella polizza.

202.1 Collisione

Danni derivanti dall'azione repentina e violenta di una forza esterna, quindi, in particolare, i danni in conseguenza di urto, collisione, ribaltamento, caduta, sprofondamento, e ciò anche quando tali danni siano avvenuti per difetto, rottura o logorio del materiale; inoltre i danni provocati da scherzi o da malevolenza di terzi. Le deformazioni del veicolo in caso di ribaltamento o durante le operazioni di carico e di scarico sono coperte anche senza l'intervento di una forza esterna.

202.2 Casco parziale (comprende a-f)

a) Furto

La perdita, la distruzione o il deterioramento del veicolo in conseguenza di furto, di sottrazione per uso o di rapina ai sensi delle disposizioni contenute nel codice penale. L'enumerazione è definitiva.

Il danneggiamento del veicolo in occasione di un tentativo di furto, di sottrazione per uso o di un tentativo di rapina è coperto dall'assicurazione.

b) Incendio

Danni causati dal fuoco, poco importa se essi siano di origine interna o esterna; inoltre i danni provocati da corto circuito, da esplosione o dal fulmine; danni a strumenti e ad elementi elettronici ed elettrici sono comunque assicurati soltanto se la causa non è dovuta ad un guasto interno. Sono pure assicurati i danni arrecati al veicolo dai lavori di spegnimento. Non sono tuttavia inclusi i danni da abbruciature. Durante il periodo di garanzia i danni causati da incendio sono assicurati solo nella misura in cui lei non può avanzare diritto a garanzia nei confronti del venditore o fornitore.

c) Forze della natura

Le conseguenze dirette dello scoscendimento di rocce, caduta di sassi e di ghiaccio, cedimento di terreno, valanga, pressione di masse di neve, caduta di masse di neve, uragano (= vento di almeno 75 km/ora che abbatte alberi o scoperchia fabbricati nelle vicinanze del veicolo dichiarato), grandine, piena e inondazione. I danni provocati da altri fenomeni non sono coperti. Sono pure assicurati i sinistri causati dalla caduta di aereo, come aerei, veicoli spaziali o di parti di essi.

d) Vetri

La rottura del parabrezza e dei vetri dei finestrini laterali e posteriori come pure del tetto panoramico in vetro o altri materiali che servono in sostituzione del vetro. L'enumerazione è definitiva.

Per i **motoveicoli** s'intendono tutti i danni da rottura a parti del veicolo in vetro o altri materiali che servono in sostituzione del vetro. Ciò vale anche per le lampadine elettriche qualora vengano distrutte in occasione della rottura di un vetro.

Se le spese complessive di riparazione (spese per vetri e per altre riparazioni) raggiungono o eccedono il valore venale del veicolo assicurato o se le parti del veicolo danneggiate non vengono sostituite o riparate, sotto il titolo vetri o vetri PLUS non verrà versata nessuna indennità.

e) Animali

Danni causati da collisione del veicolo dichiarato con animali. I danni causati da manovre per evitare l'ostacolo non sono considerati danni di animali, ma danni di collisione ai sensi dell'art. 202.1.

f) Vandalismo

La rottura, provocata da scherzi o da malevolenza, di antenne, specchi retrovisivi, tergicristalli o elementi decorativi, la foratura di pneumatici e il versamento di sostanze dannose nel serbatoio del carburante. L'enumerazione è definitiva.

202.3 Assicurazioni complementari

Se convenuta nella polizza sussiste inoltre la seguente copertura assicurativa:

202.3.1 Colpa grave da collisione

Zurich rinuncia alla riduzione delle prestazioni, a condizione che il sinistro sia stato cagionato da colpa grave ai sensi dell'art. 14 cpv. 2 e 3 della legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Sono tuttavia esclusi i casi in cui il conducente ha cagionato il sinistro sotto l'influsso di alcol, droghe o per abuso di medicinali. Sono equiparati a questi casi i sinistri causati intenzionalmente o con dolo eventuale.

202.3.2 Vetri PLUS (esclusi motoveicoli)

A completamento dell'art. 202.2 d) Vetri, sono assicurati tutti i danni di rottura a parti del veicolo in vetro o in altro materiale che serve in sostituzione del vetro. Le lampadine elettriche sono pure assicurate qualora vengano distrutte in occasione della rottura di un vetro.

202.3.3 Vandalismo PLUS

Per gli **autoveicoli**, a completamento dell'art. 202.2 f) sono assicurati tutti i danni provocati da scherzi o da malevolenza di terzi. Non sono assicurati i danni di parcheggio ai sensi dell'art. 202.3.5.

Per i **motoveicoli**, a completamento dell'art. 202.2 f) sono assicurati tutti i danni causati da malevolenza di terzi o da scherzi nonché danni di parcheggio ai sensi dell'art. 202.3.5.

202.3.4 Martore

Per tali s'intendono i danni al veicolo dichiarato arrecati da morsicature di martore, inclusi i danni consecutivi.

202.3.5 Parcheggio (esclusi motoveicoli)

Per tali s'intendono i danni arrecati al veicolo dichiarato da veicoli a motore o biciclette di ignoti durante una sosta di parcheggio.

L'importo massimo versato in caso di sinistro è limitato a CHF 1000.–.

Parceggio PLUS (esclusi motoveicoli)

Se è stata stipulata una copertura danni di parcheggio PLUS, il presente limite nell'importo non viene applicato.

202.3.6 Effetti di viaggio

Per tali s'intendono i seguenti danni:

- il deterioramento o la distruzione degli effetti trasportati con il veicolo dichiarato e che servono all'uso personale degli occupanti/utenti (effetti di viaggio), se il veicolo ha subito un danno;
- il furto degli effetti di viaggio trasportati nel veicolo dichiarato e che servono all'uso personale degli occupanti/utenti (effetti di viaggio), purché detti effetti si siano trovati al momento del furto nel veicolo chiuso a chiave o in contenitori a prova di furto chiusi a chiave e fissati al veicolo.

Non sono assicurati: denaro in contanti, carte bancarie, postali, cliente e di credito, biglietti di viaggio e abbonamenti, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi, gioielli, supporti di suoni, immagine dati, hard- e software per l'EED nonché tutti gli apparecchi TV, di comunicazione e navigazione, merci e oggetti che servono per l'esercizio della professione. Gli animali nonché il valore soggettivo non vengono indennizzati.

Per effetti di viaggio non s'intendono per i motoveicoli tuttavia: caschi, indumenti di protezione, tute, imbottiture, stivali da motociclisti, guanti (equipaggiamento di protezione).

Le prestazioni per sinistro sono limitate alla somma di CHF 5000.–.

202.3.7 Equipaggiamento

di protezione (per motoveicoli)

L'equipaggiamento di protezione assicurato comprende:

- caschi
- indumenti di protezione, tute, imbottiture comprese
- stivali
- guanti

L'enumerazione è definitiva.

Per danni all'equipaggiamento di protezione s'intendono:

- i danneggiamenti o la distruzione che sono strettamente collegati ad un incidente del motoveicolo usato; non sono assicurati i danneggiamenti chiaramente visibili che non compromettono la sicurezza;
- il furto, ammesso che l'oggetto assicurato sia stato chiuso a chiave in contenitori a prova di furto fissati al motoveicolo; è pure assicurato il furto di caschi se questi erano collegati al motoveicolo mediante il lucchetto del casco.

Sono assicurati i danni all'equipaggiamento di protezione del conducente del motoveicolo assicurato e delle persone trasportate. Vale inoltre la copertura assicurativa per lei in qualità di conducente o passeggero di un qualsiasi motoveicolo o ciclomotore.

Le prestazioni per sinistro sono limitate alla somma di CHF 3000.–.

Art. 203

Prestazioni dell'assicurazione

203.1 Danno parziale

Zurich assume le spese causate da un sinistro assicurato per la riparazione che corrisponde al valore venale.

L'officina di riparazione può essere scelta dal contraente (tranne il caso in cui sia stata stipulata Help Point PLUS). Qualora Zurich non riesca a pervenire a un accordo relativamente al preventivo con l'officina di riparazione incaricata dal contraente, Zurich si riserva il diritto di raccomandare altre officine di riparazione. Se il contraente non è disposto a seguire tale raccomandazione, Zurich è autorizzata con effetto liberatorio a rimborsare l'importo per le riparazioni stimato dai suoi esperti.

Se cattiva manutenzione, logorio o danni preesistenti hanno notevolmente aumentato le spese di riparazione, oppure se con la riparazione venne migliorato essenzialmente lo stato del veicolo, lei deve sopportare una parte equa di queste spese, fissata dai esperti di veicoli di Zurich.

I pneumatici forati verranno indennizzati in base al loro grado di usura.

Se l'avente diritto gode del diritto alla deduzione dell'imposta precedente, viene dedotta la parte dell'imposta sul valore aggiunto.

In caso di versamento senza riparazione avvenuta si rimborsano i costi di riparazione calcolati, senza l'imposta sul valore aggiunto.

203.2 Danno totale

Se le spese di riparazione raggiungono o eccedono

- nei primi due anni di esercizio il 65% dell'indennità risultante in base alla tabella seguente,
- in più di due anni di esercizio il valore effettivo del veicolo al momento del sinistro (valore venale),

o se il veicolo scomparso non viene ritrovato entro 30 giorni dalla notifica del furto a Zurich, Zurich versa la seguente indennità:

Tabella delle indennità

Anno di esercizio	in % del valore a nuovo*
nel 1° anno	95%–90%
nel 2° anno	90%–85%
nel 3° anno	85%–75%
nel 4° anno	75%–65%
nel 5° anno	65%–55%
nel 6° anno	55%–45%
nel 7° anno	45%–40%
più di 7 anni	valore di sostituzione

*prezzo di catalogo dichiarato e accessori

Qualora l'indennità fosse superiore al prezzo pagato per l'acquisto del veicolo, viene rimborsato soltanto il prezzo d'acquisto, tuttavia almeno il valore di sostituzione. Se il valore di sostituzione supera il valore a nuovo di allora, quale indennità massima verrà applicata quest'ultima.

Dall'indennità verranno dedotti la franchigia pattuita e le prestazioni fornite per danni preesistenti non riparati.

Se l'avente diritto gode del diritto alla deduzione dell'imposta precedente, viene dedotta la parte dell'imposta sul valore aggiunto.

Queste disposizioni valgono per analogia anche per i singoli elementi dell'equipaggiamento e per gli accessori.

203.3 Spese

Per un sinistro assicurato Zurich paga

- le spese per il recupero e il trasporto del veicolo all'officina più vicina idonea all'esecuzione della riparazione,
- i diritti di dogana che lei potrebbe essere tenuto a pagare,
- i danni, causati all'interno del veicolo in occasione di soccorsi prestati a infortunati,
- le spese per il trasporto del veicolo dall'estero in Svizzera. Ciò non si applica:
 - in caso di danno totale,
 - se la riparazione può essere effettuata in loco,
 - a condizione che questo possa essere ricondotto a destinazione da lei o dal conducente,
 - se per i costi per il trasporto di ritorno sussiste un'altra copertura.

203.4 Resti del veicolo

La prestazione si riduce sempre del valore dei resti (cioè del veicolo oppure oggetto non riparato). Se questo valore non viene dedotto dall'ammontare massimo dell'indennità, i resti, risp. il veicolo oppure l'oggetto diventano, con il versamento dell'indennità, proprietà di Zurich.

Se un veicolo oppure un oggetto scomparso viene indennizzato, i diritti di proprietà passano a Zurich.

203.5 Effetti di viaggio

Zurich paga le spese di riparazione, al massimo tuttavia l'importo necessario al momento del sinistro per il riacquisto di un oggetto equivalente. Dall'indennità massima viene dedotto il valore restante.

203.6 Equipaggiamento di protezione

(per motoveicoli)

Zurich rimborsa le spese di riparazione, al massimo tuttavia i seguenti importi: nei primi due anni seguenti l'acquisto del nuovo oggetto, l'importo necessario per il riacquisto di un oggetto equivalente al momento del sinistro; in seguito l'indennità si riduce al 75% del prezzo d'acquisto di un oggetto nuovo.

203.7 Camper e roulotte

I costi di riparazione vengono rimborsati soltanto se il danno è stato effettivamente rimosso e se viene presentata una relativa fattura di riparazione. Senza riparazione effettiva, la prestazione si limita alla riduzione di valore del veicolo.

203.8 Riduzione delle prestazioni

Zurich ha il diritto di rifiutare o di ridurre le sue prestazioni qualora autorizzata in tal senso dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

Qualora l'evento assicurato sia stato cagionato per colpa grave da una persona che convive con lo stipulante o l'avente diritto, Zurich ha il diritto di rifiutare o ridurre le sue prestazioni nella stessa misura come se l'evento fosse stato cagionato dal contraente o avente diritto stesso.

Art. 204

Esclusioni

204.1 Danni consistenti in semplice difetto

I danni consistenti in semplice difetto, rottura o logorio del materiale, in particolare anche la rottura di molle provocata dalle scosse subite dal veicolo durante la circolazione su strada o i danni causati dal carico trasportato (ad eccezione dei danni in seguito ad un evento assicurato sotto i danni da collisione); i danni causati da procedure di utilizzo, i danni dovuti all'impiego di carburanti/liquidi non adatti; i danni causati dalla mancanza di olio; i danni causati dalla mancanza o dal gelo dell'acqua refrigerante; i danni riguardanti solo i pneumatici o le batterie nonché il furto di carburante;

204.2 Corse non consentite

i danni causati quando il veicolo è guidato da un conducente che non possiede la necessaria licenza di condurre prescritta dalla legge (o la licenza per allievo conducente per i motoveicoli) o che, essendo solo in possesso della licenza per allievo conducente, non è accompagnato conformemente alle prescrizioni legali o che, contrariamente alle prescrizioni legali, trasportano persone, quantunque lei sapesse o avrebbe dovuto sapere queste cose prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze;

204.3 Eventi bellici

i danni in caso di eventi bellici, di violazione della neutralità, di rivoluzioni, di ribellioni, di rivolte e delle misure prese per combatterli, inoltre in caso di terremoti, eruzioni vulcaniche o di cambiamenti della struttura del nucleo atomico, se lei non prova che i danni non hanno relazione alcuna con questi eventi;

204.4 Disordini interni

i danni in caso di disordini interni (violenze contro persone o cose commesse in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure prese per combatterli, a meno che lei non esponga in modo credibile che lei o il conducente ha preso le precauzioni necessarie per evitare il danno;

204.5 Rally e competizioni simili

i danni durante la requisizione del veicolo da parte delle autorità e in occasione di partecipazione a corse, rally e competizioni simili nonché in caso di utilizzo del veicolo su percorsi di gara compresi i relativi tratti secondari.

204.6 Deprezzamento

Deprezzamento, minore efficacia funzionale, diminuita possibilità di uso del veicolo nonché perdita di lucro.

204.7 Motoveicolo non era chiuso

I danni causati da furto nel caso in cui il motoveicolo si trovava all'aperto o in uno spazio non chiuso a chiave e non era chiuso a chiave o il bloccasterzo non era attivato.

204.8 Tasso alcolemico

I danni nel caso in cui il conducente al momento del sinistro aveva un tasso alcolemico pari o superiore al 2‰ (valore medio) o si trovava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

204.9 Uso speciale

Solo in base a convenzione particolare i danni casco sono coperti:

- dall'uso del veicolo per il trasporto professionale di persone,
- dal noleggio professionale a persone che li conducono personalmente,
- dall'impiego professionale come veicolo di scuola guida.



Assicurazione infortuni

Art. 301

Persone assicurate

301.1 Assicurati conformemente alla polizza

Sono assicurate le persone indicate nella polizza.

301.2 Soccorritori

Sono pure assicurate le persone estranee al veicolo che prestano soccorso agli occupanti/utenti del veicolo dichiarato in caso d'infortunio o di panne. Ad esclusione però delle persone che prestano questo soccorso in adempimento delle loro mansioni professionali o delle loro funzioni ufficiali (p.es. la polizia, il pronto soccorso, il personale dell'industria dei veicoli a motore, i soccorritori ufficiali ecc.).

301.3 Persone in veicoli a motore di terzi

In occasione di infortuni con veicoli a motore (automobili e autofurgoni fino ad un peso totale di max. 3500 kg e max. 9 posti a sedere) appartenenti a terzi sono assicurati il contraente (a condizione che si tratti di una persona fisica), nonché le seguenti persone che vivono nella stessa economia domestica:

- coniuge/partner o il partner registrato,
- parenti in linea ascendente e discendente,
- fratelli,

in qualità di conducenti o di passeggeri.

Se il veicolo è stato immatricolato da una delle persone assicurate menzionate, non è considerato un veicolo a motore appartenente a terzi.

Art. 302

Definizione di infortunio

Per infortuni si intendono le lesioni corporali ai sensi delle disposizioni della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Si considerano anche infortuni:

- l'aspirazione involontaria di gas o vapori,
- congelamento, colpi di calore, colpi di sole e danni alla salute dovuti a raggi ultravioletti (salvo la scottatura prodotta dai raggi solari); annegamento.

Art. 303

Infortuni assicurati

Sono coperti gli infortuni che colpiscono le persone assicurate in relazione all'utilizzo del veicolo assicurato nonché all'utilizzo di autoveicoli di terzi. A tale proposito sono assicurati anche gli infortuni che gli assicurati subiscono mentre prestano soccorso ad altri utenti della strada.

Art. 304

Infortuni non assicurati

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

304.1 Fatti di guerra

derivanti da fatti di guerra

- in Svizzera,
- all'estero, a meno che l'infortunio non succeda entro 14 giorni dall'inizio di tali avvenimenti nel paese dove soggiorna la persona assicurata e che questa non sia stata sorpresa là dal principio degli eventi bellici;

304.2 Torbidi di ogni genere

in seguito a torbidi di ogni genere e alle misure prese per combatterli, a meno che l'avente diritto non provi che la persona assicurata non ha partecipato attivamente a questi torbidi dalla parte dei perturbatori o non ha fomentato i tumulti;

304.3 Terremoti

dovuti a terremoti in Svizzera;

304.4 Crimini

commettendo intenzionalmente crimini e delitti e durante il loro tentativo;

304.5 Rally e competizioni simili

in occasione di partecipazione a corse, rally e competizioni simili nonché in caso di utilizzo del veicolo su percorsi di gara compresi i relativi tratti secondari;

304.6 Requisizione

durante la requisizione del veicolo da parte delle autorità;

304.7 Corse non consentite

che accadono quando il veicolo è guidato da un conducente senza la necessaria licenza di condurre prescritta dalla legge (o la licenza per allievo conducente per i motoveicoli) o quest'ultimo è solo in possesso della licenza per allievo conducente, è privo dell'accompagnamento previsto dalle prescrizioni legali o che trasporta persone contrariamente alle prescrizioni legali, quantunque la persona assicurata sapesse o avrebbe dovuto sapere queste cose prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze;

304.8 Corse illecite

causati in seguito all'utilizzo arbitrario del veicolo (corse illecite ecc.).

304.9 Tasso alcolemico

Non sono assicurate le pretese del conducente che al momento del sinistro aveva un tasso alcolemico pari o superiore al 2‰ (valore medio) o si trovava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

304.10 Uso speciale

Salvo accordo contrario non sono coperti gli infortuni derivanti:

- dall'uso del veicolo per il trasporto professionale di persone,
- dal noleggio professionale a persone che li conducono personalmente,
- dall'impiego professionale come veicolo di scuola guida.

Art. 305

Prestazioni dell'assicurazione

Zurich paga le prestazioni elencate nella polizza:

305.1 In caso di decesso

Se una persona assicurata muore vittima di un infortunio, Zurich paga la somma convenuta per il caso di decesso ai beneficiari sottoindicati, nell'ordine successivo seguente:

1. al coniuge o al partner registrato,
2. ai figli in parti uguali. Sono parificati a questi i figli che al momento dell'infortunio erano affiliati dalla persona assicurata,
3. ai genitori in parti uguali,

4. ai nonni in parti uguali,
5. ai fratelli e alle sorelle in parti uguali, in mancanza di uno di questi, ai suoi figli nel limite della sua parte.

Ogni persona o gruppo di persone designato nelle cifre 2–5 qui sopra è escluso in caso di esistenza di una persona o di un gruppo di persone precedente.

È però possibile, mediante comunicazione scritta a Zurich designare i beneficiari del suo diritto derivante dall'assicurazione.

Se lei non si avvale della possibilità summenzionata e in mancanza dei superstiti delle categorie indicate, Zurich bonifica solo le spese di sepoltura fino al 10% della somma per il caso di decesso.

Per le persone assicurate che al momento dell'infortunio non hanno ancora compiuto i 15 anni, l'indennità per il caso di decesso non può eccedere CHF 10 000.–.

305.2 In caso d'invalidità

1. Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità di una persona assicurata, Zurich paga la somma di assicurazione convenuta per il caso d'invalidità. L'indennizzo è calcolato in base al grado d'invalidità e viene determinato conformemente alle disposizioni concernenti il calcolo della menomazione dell'integrità della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) tuttavia non potrà mai essere superiore al 100%.
2. L'aggravamento delle conseguenze di un infortunio per effetto d'invalidità preesistenti non dà diritto a un'indennità superiore a quella che sarebbe dovuta, se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente normale.
Se le parti del corpo colpite dall'infortunio erano già mutilate prima o avevano già perduto totalmente o parzialmente la loro capacità funzionale, il grado d'invalidità preesistente viene dedotto da quello accertato dopo l'infortunio.
3. La determinazione del grado d'invalidità ha luogo solo quando lo stato dell'assicurato è riconosciuto presumibilmente definitivo, al più tardi però 5 anni dopo l'infortunio.

4. L'indennità si determina come segue:
 - per la parte del grado d'invalidità non eccedente il 25%: sulla somma assicurata semplice,
 - per la parte del grado d'invalidità superiore al 25% ma non eccedente il 50%: sul doppio della somma assicurata,
 - per la parte del grado d'invalidità eccedente il 50%: sul triplo della somma assicurata.

305.3 Diaria

Durante la cura medica necessaria, ma al più tardi fino al pagamento di un'indennità eventuale per invalidità e al massimo per 730 giorni entro 5 anni dal giorno dell'infortunio, Zurich paga alla persona assicurata, anche per le domeniche e i giorni festivi, la diaria convenuta, e cioè a partire dal giorno convenuto dopo quello dell'infortunio. Essa viene corrisposta integralmente finché la persona assicurata è completamente incapace al lavoro e ridotta proporzionalmente se e finché sussiste incapacità parziale al lavoro.

Per le persone assicurate che al momento dell'incapacità al lavoro non hanno ancora compiuto i 15 anni di età non viene risarcita alcuna diaria.

305.4 Diaria per degenza all'ospedale

Durante la necessaria degenza all'ospedale, al massimo però per 730 giorni entro 5 anni dal giorno dell'infortunio, Zurich paga la diaria convenuta per degenza all'ospedale, e cioè, se del caso, oltre alla diaria secondo l'articolo 305.3 qui sopra e alle spese di cura secondo l'articolo 305.5 qui sotto. È considerato ospedale ogni stabilimento che ricovera esclusivamente persone infortuniate o ammalate e che è sotto la sorveglianza di un medico patentato.

Inoltre Zurich paga, nei limiti precitati, la diaria per degenza all'ospedale per la durata delle cure ordinate dal medico e fatte, con il consenso di Zurich, in uno stabilimento specializzato.

305.5 Spese di cura

Zurich si assume le seguenti indennità elencate alle cifre 1–4 solo nella misura in cui le prestazioni vengono richieste nell'arco di 5 anni dal giorno dell'infortunio.

1. le spese necessarie per misure terapeutiche applicate od ordinate da un medico o da un dentista patentato. Le spese di ospedale e gli esborsi per trattamento, soggiorno e vitto nel reparto privato; nonché le spese per cure ordinate medicalmente e fatte, con il consenso di Zurich, in uno stabilimento specializzato, inoltre la deduzione per le indennità giornaliere destinate alle spese di sostentamento in una casa di cure prevista nella legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
2. per la durata delle misure terapeutiche secondo la cifra 1 qui sopra: le spese per i servizi di personale infermieristico diplomato o messo a disposizione da un'istituzione pubblica o privata, come pure le spese per la locazione di attrezzi per malati;
3. le spese per il primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici e mezzi ausiliari ortopedici, come pure per la loro riparazione o sostituzione (valore a nuovo) quando sono danneggiati o distrutti in conseguenza di un infortunio che richiede misure terapeutiche ai sensi della cifra 1 qui sopra;
4. le spese per
 - tutti i trasporti della persona assicurata provocati dall'infortunio; le spese per trasporti aerei sono però solo assicurate se sono inevitabili per ragioni mediche o tecniche,
 - azioni di soccorso a favore della persona assicurata non provocate da una malattia,
 - azioni per il recupero della/e salma/e quando il decesso è la conseguenza di un infortunio assicurato,
 - azioni di ricerca al fine di salvare o recuperare l'assicurato, al massimo CHF 10 000.– per persona assicurata.

A richiesta, Zurich dà garanzia per le spese designate alle cifre 1–4 qui sopra.

Se la persona assicurata ha diritto anche alle prestazioni di un'assicurazione sociale, Zurich si assume solo la parte per la quale non sussiste alcun diritto da tale assicurazione.

Art. 306 Concorso di malattie

Nel caso in cui stati morbosi preesistenti all'infornio o malattie manifestatesi dopo, ma indipendentemente dallo stesso, aggravino notevolmente le conseguenze dell'infornio, l'indennità sarà proporzionata alla parte che risale all'infornio secondo l'equo giudizio del perito medico. Questa restrizione non si applica però all'assicurazione delle spese di cura.

Art. 307 Aggravamento del rischio

Se, al momento dell'infornio, il numero degli occupanti/utenti è superiore a quello dei posti a sedere indicato nella licenza di circolazione, l'indennità per il caso di decesso e d'invalidità viene pagata solo in proporzione del numero dei posti al numero degli occupanti/utenti.

Art. 308 Computazione sulle pretese di responsabilità civile

308.1
Le prestazioni di Zurich derivanti da assicurazioni in caso di decesso, invalidità, diaria e diaria per degenza all'ospedale, con riserva dell'articolo 308.2, vengono versate in complemento alle prestazioni dell'assicurazione di responsabilità civile.

308.2
Le prestazioni di Zurich vengono computate alle pretese di responsabilità civile nella misura in cui il detentore o il conducente del veicolo deve assumersi egli stesso le indennità di responsabilità civile (ad es. in seguito a regresso).



Soccorso stradale

Art. 401 Veicoli assicurati

L'assicurazione vale per i veicoli a motore fino a un peso complessivo di 3500 kg che figurano nella polizza, indipendentemente dal conducente autorizzato alla guida del veicolo.

Sono inoltre assicurati i rimorchi trainati dal veicolo a motore assicurato. Ciò vale anche nel caso in cui il guasto interessi esclusivamente il rimorchio.

Non sono assicurati

- i veicoli con un peso complessivo superiore a 3500 kg,
- i veicoli per il noleggio a titolo professionale,
- i veicoli per il trasporto di persone a titolo professionale oppure,
- i veicoli di riserva utilizzati senza targhe assicurate,
- i veicoli utilizzati con targhe professionali.

Art. 402 Persone assicurate

L'assicurazione si estende a tutte le persone che viaggiano in questi veicoli esplicitamente indicati nella polizza.

Art. 403 Eventi assicurati

La copertura assicurativa sussiste se il veicolo a motore non può più essere utilizzato a causa di

- un guasto,
- un evento casco.

Per evento casco intendiamo l'impossibilità di usare il veicolo in seguito a una collisione, danni causati da incendio, forze della natura, rottura di vetri, dalle martore oppure in seguito a danni di parcheggio nonché a vandalismo, furto o tentativo di tale atto.

Art. 404 Prestazioni dell'assicurazione

L'erogazione del servizio può variare in base alle condizioni locali vigenti all'estero.

404.1 Soccorso sul luogo del sinistro
Organizzazione e assunzione delle spese per ripristinare la funzionalità del veicolo, nella misura in cui ciò sia possibile sul luogo del sinistro.

404.2 Sostituzione di pezzi di ricambio
In caso di ripristino della funzionalità del veicolo sul luogo del sinistro, viene risarcita la sostituzione di pezzi di ricambio quali cavi, staffe, camere d'aria, fusibili, ecc. (batterie escluse).

404.3 Spese di rimorchio
Se la funzionalità del veicolo non può essere ripristinata sul luogo del sinistro, Zurich si assume le spese di rimorchio fino alla più vicina autorimessa idonea ad effettuare la riparazione o fino a uno degli Help Point di Zurich, escluse le spese di riparazione e per il materiale.

404.4 Spese di spedizione per pezzi di ricambio
Assunzione delle spese di spedizione per pezzi di ricambio in caso di riparazione all'estero per consentire il proseguimento del viaggio.

404.5 Spese di recupero
Le spese necessarie per il recupero del veicolo a motore e del rimorchio fino ad un importo massimo di CHF 2000.—.

404.6 Problemi relativi alla chiave

La copertura assicurativa sussiste:

1. se la chiave si trova nel veicolo chiuso a chiave;
2. se la chiusura automatica non si apre più;
3. se la chiave o la chiusura sono danneggiate;
4. in caso di perdita della chiave.

Zurich fornisce le seguenti prestazioni:

- Per gli eventi citati al punto 1, 2 e 3 vengono all'occorrenza assicurate le prestazioni di cui all'art. 404.
- In caso di perdita della chiave di cui al punto 4, possono all'occorrenza essere richieste le seguenti prestazioni:
 - soccorso stradale in loco,
 - rimorchio fino all'officina più vicina,
 - spese derivanti da invio o consegna della chiave di riserva,
 - spese per il proseguimento del viaggio con i mezzi pubblici, spese di vitto e alloggio fino a CHF 2000.–.

L'enumerazione è esaustiva.

Sono escluse le spese per cambiare la chiusura del veicolo.

404.7 Problemi relativi al carburante

Sono indennizzate le spese per la rimozione di un problema relativo al carburante (veicolo fermo per mancanza di carburante o rifornimento di carburante del tipo sbagliato).

Non sono assicurate le spese per i danni consecutivi, come ad es. i danni al motore o al catalizzatore.

404.8 Determinazione dell'entità del danno

Sono coperte fino a un importo di CHF 400.– le spese sostenute dalla centrale di emergenza, per determinare l'entità del danno all'estero al fine di valutare un eventuale trasporto del veicolo al domicilio.

404.9 Anticipo rimborsabile

Un anticipo sulle spese rimborsabile per un importo massimo di CHF 2000.– per eventi straordinari all'estero (ad es. fatture di riparazione elevate).

404.10 Spese supplementari

Se il veicolo non può più essere utilizzato, per ogni sinistro e polizza Zurich si assume le spese per

- un veicolo di riserva equivalente fino all'importo massimo di CHF 3000.–;
- il pernottamento necessario;
- continuare il viaggio con i mezzi pubblici di trasporto o, se necessario, in taxi;
- il trasporto del veicolo in Svizzera, se non è stato possibile effettuare la riparazione in loco.

L'indennizzo per le prestazioni summenzionate è limitato a CHF 5000.– per tutte le persone assieme. Ad eccezione del veicolo di riserva (max. CHF 3000.–), per tutte le prestazioni che rientrano nel limite di CHF 5000.– l'importo non viene limitato.

404.11 Trasporto del veicolo dall'estero

Il trasporto del veicolo dall'estero al domicilio permanente dell'assicurato; le spese sono limitate però al valore venale del veicolo.

404.12 Sdoganamento/rottamazione all'estero

Lo sdoganamento/la rottamazione del veicolo assicurato nel caso in cui non possa più essere riportato in patria.

404.13 Diritti di sosta

I diritti di sosta fino a CHF 500.–.

404.14 Autotraghetti, treno auto

Se a causa di un evento assicurato si perde la coincidenza per l'autotraghetto o il treno auto, Zurich si assume le seguenti prestazioni fino a un massimo di CHF 1000.–:

- le spese supplementari per nuovi biglietti per autotraghetti e treni auto;
- le prestazioni prenotate e non usufruite per il soggiorno dei compagni di viaggio.

404.15 Conducente di sostituzione

Se in seguito a infortunio, a una grave malattia, o alla sua scomparsa il conducente non è più in grado di condurre il veicolo, oppure se egli è deceduto e nessun altro occupante è in possesso della licenza di condurre oppure a causa della particolare situazione d'emergenza non è in grado di condurre il veicolo, vengono assunte le spese per l'autista che riporta a casa il veicolo e gli occupanti.

Art. 405**Danni non assicurati**

Per le conseguenze in relazione ai danni di cui all'art. 204.3, 204.4 e 204.5 non viene erogata alcuna prestazione.

Art. 406**Pretese nei confronti di terzi**

Se Zurich fornisce prestazioni per le quali il contraente o una persona assicurata avrebbe potuto avanzare delle pretese anche presso terzi, gli aventi diritto sono tenuti a cedere questi diritti a Zurich.

Art. 407**Pretese nei confronti di altri contratti d'assicurazione/di altre convenzioni**

Se una persona assicurata ha diritto a prestazioni derivanti da altri contratti d'assicurazione/altre convenzioni, la copertura si limita alla parte delle prestazioni di Zurich che supera quella dell'altro contratto d'assicurazione/dell'altra convenzione.

Nell'ambito della presente assicurazione viene tuttavia concesso un anticipo sulle prestazioni contrattuali. Gli aventi diritto sono tenuti a cedere le loro pretese fino a concorrenza dell'anticipo concesso a Zurich.



Protezione giuridica

Art. 501

Persone assicurate

Sono assicurati

- il contraente in qualità di proprietario, detentore, conducente o passeggero del veicolo a motore assicurato,
- tutti i conducenti autorizzati all'uso del veicolo a motore (ad eccezione dei locatari), nonché tutti i passeggeri trasportati nel corso di viaggio con tale veicolo a motore.

Art. 502

Estensione dell'assicurazione

Orion garantisce all'assicurato protezione giuridica nei seguenti ambiti:

502.1 Diritto in materia di risarcimento danni

Rivendicazione di pretese di risarcimento danni extracontrattuali per danni materiali e corporali (lesioni corporali/omicidio colposo) così come per i danni patrimoniali diretti che ne risultano che l'assicurato subisce in caso di incidenti stradali (con l'esclusione di casi in relazione ai reati contro l'onore);

502.2 Denuncia penale

L'inoltro di una denuncia penale, se questa risulta necessaria per il riconoscimento di pretese di risarcimento danni ai sensi dell'art. 502.1 (con l'esclusione dei casi di reati contro l'onore);

502.3 Difesa penale

In caso di procedura penale o amministrativa avviate contro l'assicurato a seguito di un incidente della circolazione o in caso di inosservanza delle norme sulla circolazione stradale;

502.4 Revoca della licenza

In caso di procedure concernenti la revoca della licenza di condurre o di circolazione;

502.5 Diritto delle assicurazioni sociali

Le liti relative al diritto delle assicurazioni sociali con assicurazioni, casse pensioni e casse malattia a seguito di un incidente della circolazione assicurato;

502.6 Restante diritto assicurativo

Le liti derivanti da contratti d'assicurazione con assicurazioni private;

502.7 Diritto dei pazienti

Le liti con medici, ospedali ed altre istituzioni mediche concernenti il trattamento di lesioni dovute ad un incidente della circolazione assicurato;

502.8 Contratti in relazione al veicolo

Le liti derivanti dai seguenti contratti di diritto delle obbligazioni concernenti dei veicoli assicurati (compresi i loro accessori, come il sedile per bambini, l'autoradio, etc.): compravendita, noleggio, prestito, leasing, deposito, ordine di riparazione;

502.9 Locazione di un garage

Le liti in qualità di locatario a lungo termine di un garage o di un parcheggio preso in locazione per il veicolo assicurato.

Art. 503

Casi giuridici non assicurati

Non sono assicurati (tutte le esclusioni hanno la precedenza sulle disposizioni dell'art. 502) i casi di seguito specificati:

- tutte le qualità degli assicurati non specificate all'art. 501 o gli ambiti giuridici non indicati espressamente quali assicurati all'art. 502;
- le liti riguardanti le pretese che sono state cedute ad un assicurato o che un assicurato ha ceduto;
- la difesa contro pretese di risarcimento danni extracontrattuali formulate da terzi;
- casi in relazione a eventi bellici, sommosse, scioperi o serrate e alla partecipazione a risse o baruffe;

- controversie contro un'altra persona assicurata con il presente contratto o la sua assicurazione responsabilità civile (questa restrizione non si applica nei confronti del contraente stesso);
- la protezione giuridica in relazione alla riscossione di pretese non contestate;
- i casi derivanti dal diritto dell'esecuzione e fallimento (restano assicurate le misure di riscossione concernenti i casi assicurati ai sensi dell'art. 504.1 punto 6);
- i casi contro Orion, i suoi organi ed i suoi collaboratori;
- i casi in cui il conducente utilizza un veicolo non autorizzato alla circolazione, non è autorizzato a condurre un veicolo, non è in possesso di una licenza di condurre valida o conduceva un veicolo non munito di targhe di controllo valide;
- Le procedure tese ad ottenere o a convertire una licenza di condurre come pure le procedure per il riottenimento della licenza di condurre revocata in seguito ad una sentenza cresciuta in giudicato;
- liti derivanti dalla partecipazione attiva a competizioni e corse motoristiche sportive, ivi compresi gli allenamenti;
- in caso di acquisto o vendita di veicoli nei casi in cui l'assicurato eserciti questa attività a titolo professionale nonché in qualità di proprietario/detentore di veicoli utilizzati a titolo professionale come taxi, pullman, furgoni per consegne, autocarri, vettura di scuola guida, ecc.;
- in caso di imputazione per inosservanza del limite ammesso di velocità a partire da 30 km/h all'interno delle località, da 40 km/h fuori località e sulla semiautostrada, da 50 km/h sull'autostrada;
- in caso di recidiva, in relazione ai seguenti eventi: accusa per inabilità a condurre dovuta all'influsso di alcol, di medicinali o di droga, rispettivamente per il rifiuto di sottoporsi alla prova del sangue;
- in casi di denuncia per inosservanza delle norme della circolazione applicabili a veicoli nel traffico stazionario (divieto di sosta, parcheggio, ecc.).

Art. 504**Prestazioni dell'assicurazione****504.1**

Nei casi giuridici assicurati Orion si prende a carico le spese fino a CHF 250 000.– (o per i casi giuridici con foro giuridico al di fuori dall'Europa fino a CHF 50 000.–) per caso:

- la trattazione di questi casi giuridici da parte di Orion,
- le spese di avvocati, d'assistenza in caso di processo e di un mediatore,
- le spese per perizie ordinate in accordo con Orion rispettivamente da un tribunale,
- tasse di giustizia ed altre spese di procedura messe a carico dell'assicurato, compresi gli acconti,
- le indennità di procedura accordate alla controparte e messe a carico dell'assicurato, comprese le cauzioni,
- le spese di riscossione di una pretesa dell'assicurato a seguito di un caso assicurato, fino al rilascio di un attestato provvisorio o definitivo di carenza beni, alla domanda di moratoria concordataria o di una comminatoria di fallimento,
- l'anticipo di cauzioni penali dopo un incidente per custodia cautelare dell'assicurato.

504.2

Non è assicurato in generale il pagamento di:

- multe,
- spese relative alle analisi del tasso alcolemico nel sangue o ad analisi tossicologiche per la rilevazione di sostanze stupefacenti, ad accertamenti medici e psicologici o a lezioni di educazione stradale ordinate da autorità amministrative nell'ambito della circolazione stradale,
- pretese di risarcimento,
- spese e tasse della decisione penale di prima istanza (per es. ordinanza penale, decisione di multa) o della decisione amministrativa (per es. ammonimento, ritiro della licenza di condurre, misura di educazione stradale) in materia di circolazione. Quest'ultime sono a carico dell'assicurato anche in caso di ricorso,
- spese e onorari a carico di un terzo oppure a carico di un responsabile o di un'assicurazione di responsabilità civile; in questi casi Orion versa soltanto degli anticipi,

- spese e onorari relativi a procedure di fallimento ed a procedure concordatarie come pure in relazione ad azioni d'opposizione, di contestazione di graduatoria e di rivendicazione,
- spese di traduzione e di viaggio.

Tutte le liti risultanti dalla stessa causa come pure in diretta o indiretta connessione tra di loro valgono come un unico caso di sinistro. La somma assicurata viene elargita una sola volta per caso, anche se diversi ambiti giuridici sono toccati. Cauzioni e acconti vengono conteggiati interamente alla somma assicurata. Le cauzioni e gli acconti sono da rimborsare ad Orion.

Se un evento concerne più assicurati coperti dallo stesso contratto o da un contratto differente, Orion ha il diritto di limitare le prestazioni alla tutela degli interessi extragiudiziali fintanto che una causa modello non sia stata condotta da avvocati da essa scelti. Per tutti gli assicurati dallo stesso contratto, le prestazioni vengono inoltre addizionate.

Art. 505**Riduzioni delle prestazioni**

Orion rinuncia espressamente al diritto conferitole dalla legge di ridurre le prestazioni in caso di sinistro causato da una colpa grave, ad eccezione della condanna cresciuta in giudicato per inabilità a condurre dovuta all'influsso di alcol, di medicinali o di droga, rispettivamente del rifiuto di sottoporsi alla prova del sangue.

Art. 506**Definizione di caso giuridico**

Il caso giuridico è da considerarsi realizzato:

- Pretese di risarcimento danni e diritto delle assicurazioni: al momento dell'incidente di circolazione
- Diritto penale: al momento in cui un'infrazione alle disposizioni penali è stata effettivamente o presumibilmente commessa

- In tutti gli altri casi:

al momento della violazione effettiva o presunta di prescrizioni legali o di oneri contrattuali, a meno che l'assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell'assicurato.

Art. 507**Liquidazione dei casi**

- Orion decide il modo di procedere nell'interesse dell'assicurato. Essa conduce all'occorrenza le trattative nel tentativo di risolvere bonalmente la vertenza e propone nei casi opportuni una mediazione. La decisione riguardante la necessità di incaricare un avvocato o un mediatore così come di procedere ad una perizia è di competenza di Orion. Quanto al contenuto ed alla somma essa può limitare la sua garanzia di copertura costi.
- Nel caso in cui l'assicurato incaricasse un avvocato rispettivamente un rappresentante legale oppure un mediatore prima di aver annunciato il caso di sinistro ad Orion, le spese che ne derivano prima dell'annuncio del sinistro sono assicurate fino a concorrenza dell'importo di CHF 500.–. Le convenzioni d'onorario necessitano dell'autorizzazione anticipata di Orion. Se l'assicurato concorda il pagamento di un premio in caso di successo, questo non viene preso a carico da Orion.
- Laddove in vista di una procedura giudiziaria o amministrativa risulti necessario incaricare un legale così come in caso di conflitto di interessi, Orion garantisce all'assicurato la libera scelta dell'avvocato. Qualora l'assicurato decidesse di revocare il mandato in seguito, egli è obbligato ad assumersi le ulteriori spese che ne derivano. Orion ha il diritto di rifiutare l'avvocato proposto dall'assicurato. In tal caso, l'assicurato può proporre 3 nominativi d'avvocati da studi legali separati, tra i quali Orion sceglierà il legale da incaricare per la trattazione del caso. Il rifiuto di un avvocato non deve essere motivato.

- L'assicurato si impegna a fornire ad Orion le informazioni e le procure necessarie. Tutti gli atti relativi al caso, come verbali di multa, citazioni di comparizione, sentenze, corrispondenza, etc. devono essere trasmessi tempestivamente a Orion. Se un avvocato è incaricato, l'assicurato è tenuto ad autorizzarlo ad informare Orion sugli sviluppi della vertenza ed in particolare di mettere a disposizione ad Orion la documentazione necessaria per l'esame della copertura o per pronunciarsi sulle probabilità di successo in un processo. Se l'assicurato viola i suoi oneri di collaborazione malgrado l'esplicita richiesta da parte di Orion, essa gli accorda un termine ragionevole, informandolo contemporaneamente che allo scadere del termine l'assicurato perderà tutti i suoi diritti alle prestazioni da parte di Orion.
- L'assicurato non può concludere transazioni che comportino obblighi per Orion senza l'accordo di quest'ultima.
- Le ripetibili giudiziarie e le spese riconosciute all'assicurato (sia giudizialmente che extragiudizialmente) vanno a favore di Orion nella misura delle prestazioni da essa fornite.

Art. 508 **Divergenze d'opinione**

- In caso di divergenze d'opinione relative al procedimento in un caso di sinistro coperto oppure alle probabilità di successo del caso di sinistro, Orion motiva tempestivamente per scritto la sua posizione giuridica e contemporaneamente informa l'assicurato del suo diritto di avviare una procedura arbitrale entro 20 giorni. Nel caso in cui l'assicurato non richieda l'avvio della procedura arbitrale entro detto termine, tale omissione è da considerarsi come una rinuncia. A partire dalla ricezione di tale comunicazione, l'assicurato può intraprendere tutte le misure necessarie alla tutela dei suoi interessi. Orion non è tenuta a rispondere per le conseguenze dovute ad un'insufficiente tutela di interessi, in particolare per il mancato rispetto dei termini. Le spese della procedura arbitrale devono essere anticipate equamente dalle parti e vanno a carico della parte soccombente. Il mancato pagamento dell'anticipo equivale al riconoscimento della valutazione giuridica della controparte.
- Le parti scelgono di comune accordo un arbitro unico. La procedura si limita ad un unico scambio di scritti contenente la motivazione delle richieste formulate nonché la denominazione dei mezzi di prova invocati, sulla base del quale l'arbitro prenderà la sua decisione. Per il resto hanno validità le norme relative al Concordato sull'arbitrato.
- Se l'assicurato, nel caso di rifiuto di prestazioni, intraprende a sue spese i passi che ritiene utili ed ottiene un risultato più favorevole della liquidazione proposta da Orion al momento del rifiuto rispettivamente dell'esito della procedura arbitrale, Orion rifonderà tutte le spese insorte, come se avesse acconsentito alla procedura.



Responsabilità civile derivante dal trasporto di carichi pericolosi

Art. 601 **Estensione dell'assicurazione**

Se convenuta nella polizza sussiste inoltre la seguente copertura assicurativa:

601.1 Veicolo trainante incluso eventuale rimorchio

Il veicolo assicurato viene utilizzato anche per il trasporto di materie pericolose ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale.

In deroga all'art. 103 l'indennità di Zurich per i danni cagionati dalle caratteristiche pericolose del carico, comprese le spese per la prevenzione dei sinistri dovute alle caratteristiche pericolose del carico, viene erogata fino a un importo massimo di CHF 20 milioni per evento, per lesioni corporali, danni materiali nonché spese per la prevenzione dei sinistri.

601.2 Rimorchi

Per i soli rimorchi vale inoltre quanto segue:

L'assicurazione copre ugualmente, nella medesima misura, la responsabilità civile del detentore del veicolo trainante allorché i detentori del veicolo trainante e del rimorchio sono due persone diverse.

Sono escluse dall'assicurazione pretese per danni cagionati al veicolo trainante e pretese del detentore del veicolo trainante come pure pretese per danni materiali del suo coniuge, dei suoi parenti in linea ascendente e discendente e, se vivono in comunione domestica con lui, dei suoi fratelli e sorelle.

La garanzia di assicurazione concessa dalla polizza diventa caduca quando il contratto di assicurazione responsabilità civile del veicolo trainante copre il trasporto di materie pericolose.



Responsabilità civile da rischio di lavoro

(per autocarri, autoveicoli di lavoro e veicoli a motore agricoli)

Art. 701 Estensione dell'assicurazione

Se convenuta nella polizza sussiste inoltre la seguente copertura assicurativa:

701.1 Eventi senza obbligo di assicurazione

Ad estensione dell'art. 101 delle condizioni generali di assicurazione, la responsabilità civile risultante dall'utilizzazione del veicolo per l'esecuzione di un lavoro è pure compresa nella garanzia.

In deroga all'art. 103 l'indennità di Zurich prevista per i danni causati dall'utilizzo del veicolo per l'esecuzione di un lavoro viene erogata fino a un importo massimo di CHF 5 milioni per ogni evento, complessivamente per lesioni corporali, danni materiali e spese per la prevenzione dei sinistri.

Quando accade un sinistro per il quale non esiste un obbligo di assicurazione ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale, è convenuto quanto segue:

701.1.1 Obbligo

Il contraente deve vegliare sull'osservanza delle norme e ordinanze dettate dalle autorità e dagli organi esecutivi della LAINF come pure sul rispetto delle regole generalmente riconosciute nell'edilizia.

Prima d'intraprendere lavori nel terreno (come lavori di scavo, sterro, palificazione, traforo, compressione), il contraente deve consultare i piani presso i servizi competente e procurarsi tutte le indicazioni atte a raggiungerlo sul tracciato esatto di condutture sotterranee. Questo obbligo cade se gli ingegneri o architetti che partecipano ai lavori o la direzione dei lavori si sono procurati i dati necessari e li hanno messi a disposizione del contraente.

701.1.2 Esclusioni dell'estensione assicurativa

A complemento dell'art. 104 sono escluse:

- pretese per danni concernenti la persona del contraente; inoltre pretese di membri della famiglia di un assicurato contro quest'ultimo. Sono considerati membri della famiglia: il coniuge o partner registrato e i parenti in linea ascendente e discendente; inoltre, se vivono in comunione domestica con l'assicurato, i fratelli e le sorelle e i figliastri;
- pretese per lesioni corporali che colpiscono persone occupate dal contraente in base a un contratto di locazione di personale (locazione di lavoro o di servizio), quando tali lesioni sopravvengono durante il disbrigo delle loro incombenze contrattuali o professionali al servizio dell'impresa assicurata. L'esclusione è limitata alla parte del danno di cui il contraente non risponderebbe se avesse pagato lui stesso il premio per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni e delle malattie professionali;
- la responsabilità civile per danni la cui sopravvenienza era da aspettarsi con grande probabilità (ad es. il danneggiamento di terreni cagionato dall'andirivieni di persone e di veicoli o dal deposito di macerie, materiali, macchine e attrezzi) o era stata implicitamente ammessa nel prescegliere un determinato metodo di lavoro per ridurre le spese o accelerare il lavoro;
- pretese per danni a cose che un assicurato ha per scopi di uso, lavorazione, custodia o trasporto o che egli ha preso in locazione o in affitto, come pure pretese per danni a cose con o sulle quali un assicurato esercita od omette di esercitare un'attività (ad es. lavorazione, riparazione; carico o scarico di un veicolo);
- la responsabilità civile dei lavoratori, occupati da un terzo in base a un contratto di locazione di personale (locazione di lavoro o di servizio) concluso dal contraente con questo terzo, per danni causati a cose di quest'ultimo.

Anno di esercizio	Per anno di esercizio s'intende ogni periodo di tempo di 12 mesi, calcolato la prima volta dalla data della prima entrata in circolazione. Entro un anno di esercizio il tempo trascorso fino al momento del sinistro viene computato proporzionalmente.
A titolo professionale	è ritenuto a titolo professionale qualora attraverso il trasporto effettuato frequentemente di passeggeri dietro compenso o attraverso il noleggio dell'autoveicolo viene conseguito un introito continuo.
Attestato di assicurazione	L'attestato di assicurazione costituisce la prova dell'esistenza dell'assicurazione responsabilità civile per veicoli a motore obbligatoria e deve essere depositato presso le autorità cantonali (Ufficio della circolazione stradale).
Carta verde	La carta verde (carta d'assicurazione internazionale) costituisce la prova dell'esistenza di un'assicurazione responsabilità civile per veicoli a motore. Sebbene ormai in Europa molti Paesi non richiedano più che venga esibita la carta verde alla frontiera, è sempre consigliabile averla nel veicolo per i viaggi all'estero, in quanto in caso di sinistro sono necessari i dati assicurativi in essa riportati.
Casco totale	Oltre ai rischi assicurati dalla casco parziale, la casco totale copre anche i danni al proprio veicolo causati da collisione.
Colpa grave	Per colpa grave s'intende una grave violazione degli obblighi di diligenza generalmente in uso che causa un sinistro. Qualora un sinistro sia stato cagionato per colpa grave, ciò può comportare una riduzione dell'obbligo di prestazione.
Franchigia	Per franchigia s'intende l'importo o la quota concordati nella polizza che in caso di sinistro viene assunta dall'assicurato stesso.
Help Point PLUS	Con Help Point PLUS il contraente si impegna a far organizzare da Zurich la liquidazione dei sinistri e a far effettuare le riparazioni dell'autoveicolo assicurato presso una delle officine indicate da Zurich.
Obbligo d'informazione	L'obbligo d'informazione ai sensi dell'art. 3 LCA prevede che i clienti prima della stipulazione del contratto vengano informati in merito al contenuto principale del contratto d'assicurazione.
Premio di base	Per premio di base s'intende l'importo relativo al premio menzionato a questa rubrica nella polizza (indipendentemente da un'eventuale sistema di grado di premio da considerare).
Premio pro rata	Il premio pro rata è un premio calcolato proporzionalmente in base alla durata dell'assicurazione.
Prezzo di catalogo	Per prezzo di catalogo s'intende il prezzo di listino ufficiale valevole al momento della prima entrata in circolazione del veicolo (in più l'eventuale imposta pagata sul valore aggiunto). Se non esiste un tale prezzo di listino (ad es. per costruzioni speciali), è determinante il prezzo pagato per il veicolo nuovo di fabbrica.
Protezione del bonus	Nel sistema dei gradi di premio G – con protezione del bonus – al verificarsi del primo sinistro il grado di premio non viene aumentato al successivo anno assicurativo.
Valore a nuovo del veicolo	Quale valore a nuovo del veicolo si considera la somma del prezzo di catalogo e degli accessori indicato nella polizza.
Valore di sostituzione	Per valore di sostituzione s'intende l'importo necessario il giorno di riferimento per acquistare un veicolo equivalente e simile, fissato tale con perizia ufficiale eseguita negli ultimi 12 mesi.
Valore venale	Per valore venale s'intende l'importo ricavato con la vendita del veicolo non danneggiato, degli equipaggiamenti e accessori al momento dell'evento assicurato, tenendo conto della durata d'esercizio, dei chilometri percorsi, della negoziabilità e dello stato in cui si trova il veicolo. Se non è possibile accordarsi riguardo al valore di sostituzione o venale, sono determinanti le direttive di valutazione per i veicoli a motore e rimorchi dell'Associazione svizzera esperti automobilistici indipendenti (aseai).



Autoveicoli (Automobili e autofurgoni)

Assicurazioni di base		Art.	Assicurazioni complementari		Art.
Responsabilità civile	101 e segg.		Colpa grave		101.4.1
Collisione	202.1		Colpa grave		202.3.1
Casco parziale					
Furto	202.2.a		Martore		202.3.4
Incendio	202.2.b		Parcheggio		202.3.5
Forze della natura	202.2.c		Parcheggio PLUS		
Animali	202.2.e		Effetti di viaggio		202.3.6
Rottura di vetri	202.2.d		Rottura di vetri PLUS		202.3.2
Vandalismo	202.2.f		Vandalismo PLUS		202.3.3
Infortuni	301 e segg.				
Soccorso stradale	401 e segg.				
Protezione giuridica	501 e segg.				



Motoveicoli

Assicurazioni di base		Art.	Assicurazioni complementari		Art.
Responsabilità civile	101 e segg.		Colpa grave		101.4.1
Collisione	202.1		Colpa grave		202.3.1
Casco parziale					
Furto	202.2.a		Martore		202.3.4
Incendio	202.2.b		Effetti di viaggio		202.3.6
Forze della natura	202.2.c		Equipaggiamento di protezione		202.3.7
Vandalismo	202.2.f		Vandalismo PLUS (incl. parking)		202.3.3
Animali	202.2.e				
Rottura di vetri	202.2.d				
Infortuni	301 e segg.				
Soccorso stradale	401 e segg.				
Protezione giuridica	501 e segg.				



Restanti autoveicoli (autocarri, autobus, veicoli a motore agricoli, macchine da lavoro nonché restanti veicoli speciali)

Assicurazioni di base		Art.	Assicurazioni complementari		Art.
Responsabilità civile	101 e segg.		Rischio di lavoro		701
Collisione	202.1				
Casco parziale					
Furto	202.2.a		Martore		202.3.4
Incendio	202.2.b		Parcheggio		202.3.5
Forze della natura	202.2.c		Parcheggio PLUS		
Animali	202.2.e		Effetti di viaggio		202.3.6
Rottura di vetri	202.2.d		Rottura di vetri PLUS		202.3.2
Vandalismo	202.2.f		Vandalismo PLUS		202.3.3
Infortuni	301 e segg.				
Soccorso stradale	401 e segg.				
Protezione giuridica	501 e segg.				

Fanno testo il contenuto della polizza nonché le condizioni generali di assicurazione.

A	Art.	D	Art.	P	Art.
Accessori	201.2	Decesso	305.1	Pagamento del premio	
Ambito di validità	3, 4	Definizioni	Pagina 22	– aumento del premio	6.5
Animali	202.2	Deposito delle targhe	12	– caratteristiche di tariffazione	6.4
Assicurazione		Diaria	305.3	– pagamento rateale	6.3
– copertura assicurativa		Diaria per degenza		– premio di base	6.5
provvisoria	3	all'ospedale	305.4	– rimborso del premio	7
– dichiarazione di rifiuto	3	Disdetta		– sistema dei gradi di premio	8
– durata	3	– alla scadenza	3	Panoramica dei prodotti	Pagina 23
– inizio	3	– in caso di aumento		Parcheggio/	
Assicurazione casco		del premio	6.5	Parcheggio PLUS	202.3.5
– assicurazioni		– in caso di modifica delle		Periodo di osservazione	8.2
complementari	202.3	condizioni d'assicurazione	6.5	Prestazioni	
– casco parziale	202.2	– in caso di sinistro	9	– casco	203
– collisione	202.1	E	Art.	– infortunio	305
– esclusioni	204	Effetti di viaggio	202.3.6	– protezione giuridica	504
– estensione	201	Equipaggiamento		– responsabilità civile	103
– franchigia	13.1, 13.3	di protezione	202.3.7	– soccorso stradale	404
– prestazioni	203	Esclusioni		Prezzo di catalogo	201.2.1, 201.2.2
Assicurazione infortuni		– casco	204	Protezione dei dati	Pagina 3
– esclusioni	304	– infortunio	304	Protezione del bonus	8.1, 8.3
– estensione	301, 303	– protezione giuridica	503	R	Art.
– definizione di infortunio	302	– responsabilità civile	104	Responsabilità civile derivante	
– Persone in veicoli		– soccorso stradale	405	dal trasporto di carichi pericolosi	601
a motore di terzi	301.3	Estero	4	Resti del veicolo	203.4
– prestazioni	305	F	Art.	Riduzione	105, 203.8, 307, 505
Assicurazione		Foro giudiziario	20	Rischio di lavoro	701
protezione giuridica		Forze della natura	202.2	Rottura di vetri	202.2
– esclusioni	503	Franchigie	13, 106	Rottura di vetri PLUS	202.3.2
– estensione	502	Furto	202.2	S	Art.
– prestazioni	504	H	Art.	Sistema dei gradi di premio	
Assicurazione		Help Point PLUS	14.3.1	– gradi e sistemi	8.1
Responsabilità civile		I	Art.	– modifica del grado di premio	8.3
– esclusioni	104	Incendio	202.2	– periodo di osservazione	8.2
– estensione	101	Informazioni per la clientela	Pagina 2	– protezione del bonus	8.1, 8.3
– prestazioni	103	Inizio	3	Soccorso stradale	
– franchigie	13.1, 13.2, 106	Invalità	305.2	– esclusioni	405
C	Art.	M	Art.	– estensione	401, 402, 403
Camper e rimorchi	203.7	Martore	202.3.4	– obbligo di comunicazione	14.5
Carta verde	105	Modifica del rischio	5	– prestazioni	404
Casco parziale	202.2	N	Art.	Sospensione	12
Caso di sinistro		Numero gratuito	Pagina 1	Spese di cura	305.5
– danno parziale	203.1	T	Art.	T	Art.
– danno totale	203.2	Targa trasferibile	10	V	Art.
– disdetta	9	V	Art.	Valore a nuovo	
– obblighi in caso di sinistro	14	Valore di sostituzione	201.2.2, 203.2	del veicolo	201.2.2, 203.2
– retrogradazione in caso		Valore venale	202.2, 203.1	Valore di sostituzione	8.4, 203.2
di sinistro	8.3		203.2, 404.11	Valore venale	202.2, 203.1
Collisione	202.1				
Colpa grave	101.4, 202.3.1			Vandalismo	202.2
Comunicazioni	18			Vandalismo PLUS	202.3.3
Contratto				Veicoli di riserva	11
– assicurazioni	2				
– disdetta	3, 6.5, 9				
– modifica	6.5				
– prolungamento	3				
– scadenza	3				
Corse	104.3, 204.5, 304.5				